



# Città di Lainate

**Settore Polizia Locale  
U/O Polizia Locale**

**ORDINANZA N. 45 DEL 25/02/2025**

**OGGETTO :** CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE TEMPORANEA DI DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA PER LO SVOLGIMENTO DELLA SFILATA DI CARNEVALE - FRAZIONE BARBAIANA.

## IL RESPONSABILE

**Premesso** che l'area di sosta di Via Barbaiana, fronte civico 52/c, sarà luogo di assembramento per la partenza della sfilata del Carnevale;

**Vista** la richiesta prot. 5498 del 20/02/2025 presentata dalla Parrocchia San Bernardo - Don Francesco Vitari quale responsabile della manifestazione sopraindicata;

**Considerato** che per lo svolgimento di quanto sopra necessita, per ragioni di sicurezza, disciplinare la circolazione stradale dei veicoli e dei pedoni;

**Aventi** presenti le caratteristiche tecniche della strada interessata e del traffico che vi si svolge;

**Visto** l'art. 7 del Decreto Legislativo 30-4-1992 n 285 e successive modifiche;

**Visto** il D. Lvo 267/2000;

## ORDINA

**IN VIA BARBAIANA, FRONTE CIVICO 52/C - AREA DI SOSTA  
il 08/03/2025 dalle ore 13:30 alle ore 17:30**

- il divieto di transito;
- il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati;
- posizionamento della necessaria segnaletica con almeno 48 ore di anticipo da parte dell'Ufficio Tecnico comunale.

Dai divieti di cui sopra sono esclusi: i mezzi di soccorso.

## AVVISA

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Commissario Capo Coordinatore Dott. Lorenzo Pasqualetti.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.



**Città di Lainate**

Gli organi di Polizia Locale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Il Comandante  
PASQUALETTI LORENZO / InfoCamere S.C.p.A.  
*Atto sottoscritto digitalmente*